Regolamento per la costituzione, la tenuta e la revisione dell'Elenco degli Operatori Economici e per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

(Approvato con Decreto Direttoriale del **2 maggio 2024**, n. **552**)

PREMESSA

Con il presente Regolamento l'Università degli Studi del Sannio, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 36/2023, recante approvazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici, in particolare all'Allegato II.1 del Codice ed in osservanza dei principi del risultato e della fiducia ed altresì dell'accesso al mercato, della buona fede e della tutela dell'affidamento, intende disciplinare:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalità di costituzione e di revisione dell'Elenco degli operatori economici nonché di aggiornamento dell'Elenco operatori di cui al presente Regolamento, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'Elenco degli operatori economici dell'Università degli Studi del Sannio o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni,

ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 48 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 1 del D.L. 16/07/2020 n. 76 e s.m.i., espletate dall'Ateneo in qualità di Stazione Appaltante e di Stazione Appaltante Ausiliaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

PARTE I
COSTITUZIONE, TENUTA E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

CAPO I
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI AD USO DEL REGOLAMENTO

1.1 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente Regolamento è emanata, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici ed in armonia con quanto previsto dall'allegato II.1 al medesimo Codice, la disciplina per la costituzione, la tenuta e la revisione dell'elenco degli operatori economici e la gestione delle procedure di affidamento indette dall'Università degli Studi del Sannio per l'appalto di forniture, servizi, servizi di ingegneria ed architettura e lavori di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, espletate dall'Ateneo in qualità di Stazione Appaltante e di Stazione Appaltante Ausiliaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

1.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, formano principale riferimento normativo i principi e le disposizioni contenute nelle fonti di seguito enunciate:

- art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni sul ricorso alle convenzioni (quadro) stipulate dalla Concessionaria di servizi informatici pubblici (CONSIP Spa) per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato;
- art. 58, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni di dettaglio sul ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle convenzioni ed agli strumenti informatici ed elettronici predisposti dalla CONSIP Spa per l'acquisizione di beni e servizi;
- Capo I, II e III, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recanti disposizioni sulla formazione degli atti e dei documenti prodotti agli organi della pubblica amministrazione;
- art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in merito alle incompatibilità ed al divieto di cumulo di impieghi ed incarichi dei pubblici dipendenti;
- Capo I, II e IV, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recanti norme sull'identità ed il domicilio digitale, sulla trasmissione delle informazioni e sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici;
- commi 449 e 450, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni sull'obbligo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferichedello Stato, di far ricorso, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle convenzioni quadro o, in subordine, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- art. 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni sul sistema accentrato delle manutenzioni (cd. Manutentore unico) da effettuare sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato;
- artt. 31 e 32, del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recanti la disciplina dei contratti sotto soglia (comunitaria) relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Parte I e II del Libro I, e Parte I, III, IV e V del Libro II, nonché gli allegati I.1,I.3, II.1, II. 8, II.10, II. 20, al Codice dei contratti pubblici approvato col D. Lgs.31 marzo 2023, n. 36.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento, si intende per:

a. "Stazione appaltante" e "Stazione appaltante ausiliaria", l'Università degli Studi del Sannio;
b. "Codice dei contratti pubblici" o "Codice", il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
c. "Regolamento", il presente atto, adottato in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nell'art. 50 e nell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici;
d. "Operatore economico", qualsiasi persona (fisica o giuridica) o Ente in grado di offrire, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti all'oggetto dell'appalto o della concessione;
e. "Elenco degli Operatori economici", "Elenco" o "Albo", l'elenco degli Operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, interessati all'affidamento di appalti o concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituito ed aggiornato in conformità ai principi ed alle disposizioni contenute nell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici;
f. "Domanda d'iscrizione", l'istanza con la quale l'Operatore economico (interessato) chiede di essere iscritto nell'elenco/albo degli Operatori economici da interpellare per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria;
g. "Attività prevalente", l'attività in concreto espletata dall'Operatore economico nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante la quale ha maturato una specifica e documentata esperienza nel settore merceologico afferente all'appalto od alla concessione da aggiudicare;
h. "Richiesta di aggiornamento", la comunicazione con la quale l'Operatore economico iscritto nell'elenco/albo chiede la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati trasmessi con la domanda d'iscrizione;
i. "Contratto/i", i contratti stipulati a qualsiasi titolo dalla Stazione appaltante per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento proprie o degli Enti amministrativamente supportati, all'esito delle procedure di affidamento indette ed esperite nelle forme e nei termini disciplinati dal Codice dei contratti pubblici;
j. "Affidamento diretto", la procedura attraverso la quale la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione del contratto ad un Operatore economico scelto o selezionato discrezionalmente;
k. "Procedura negoziata", la procedura di affidamento mediante la quale la Stazione appaltante consulta/interpella gli Operatori economici (preventivamente) scelti o selezionati per la definizione delle condizioni dell'appalto o della concessione;
l. "Prossimità territoriale", sede operativa dell'operatore economico a Benevento e provincia oppure nel territorio di riferimento della Stazione appaltante concedente per la quale UniSannio svolge funzioni di committenza ausiliaria;
m. "Sito istituzionale", il sito istituzionale dell'Università degli Studi del Sannio: www.unisannio.it;
n. "Anagrafe degli Operatori economici", l'Anagrafe istituita presso l'ANAC degli Operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici;
o. "Fascicolo virtuale dell'Operatore economico", il fascicolo virtuale conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
p. "Piattaforme digitali o di approvvigionamento digitale", l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici mediante i quali la Stazione appaltante adempie alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e svolge tutte le fasi attinenti alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti stipulati;
q. "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA), il Mercato della Pubblica Amministrazione realizzato dalla Concessionaria dei servizi informatici pubblici (CONSIP Spa) e messo a disposizione delle Stazioni appaltanti per l'effettuazione di acquisti a catalogo o l'esecuzione di confronti competitivi tra gli Operatori economici abilitati;

r. “Domicilio digitale”, un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
s. “Firma digitale”, un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografate in grado di rendere univoca e manifesta la provenienza e l’integrità di un documento informatico;
t. “Documento informatico”, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, giuridicamente rilevanti;
u. “Posta elettronica certificata”, sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio o l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Per la definizione dei restanti soggetti, procedure, contratti, strumenti di negoziazione e di acquisto si rinvia a quanto indicato nell’allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici.

CAPO II
COSTITUZIONE ED ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

2.1 COSTITUZIONE DELL'ELENCO

Al fine di favorire l'accesso degli Operatori economici, in possesso dei requisiti di ammissione, alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite all'art. 14 del Codice, indette dall'Università degli Studi del Sannio, è costituito, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ed in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, un apposito elenco nel quale sono raccolti i dati di carattere personale, tecnico ed economico degli Operatori economici interessati.

Si farà ricorso all'Elenco degli Operatori economici UniSannio ove non utilizzabili le convenzioni Consip S.p.A. ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in ossequio all'art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i.
Al fine di garantire l'applicazione del principio di rotazione, anche quando l'Amministrazione intenda ricorrere al MEPA (ad eccezione della RDO aperta), gli operatori economici da invitare dovranno essere selezionati dall'Elenco degli Operatori economici UniSannio.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere al mercato, attraverso indagini, secondo l'art. 2 dell'Allegato II.1 o a procedure ordinarie, qualora si garantisca il massimo confronto concorrenziale, in ottemperanza ai principi di cui al Codice.

Anche nel caso di procedure svolte interamente sul MEPA (ad eccezione delle RDO aperte), nonché di manifestazioni di interesse, ove venga limitato il numero di soggetti da invitare, **gli Operatori economici che intendano partecipare, dovranno obbligatoriamente essere iscritti all'Elenco degli Operatori economici UniSannio.**

2.2 ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco è articolato in 4 (quattro) distinte sezioni:

1. Sezione I), Fornitori di beni;
2. Sezione II), Prestatori di servizi;
3. Sezione III), Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura;
4. Sezione IV), Esecutori di lavori;

Ogni sezione è suddivisa in categorie/sottocategorie merceologiche o di lavori secondo le seguenti fasce di valore economico:

a) Per forniture e servizi e per servizi di ingegneria e architettura:

1. da € 5.000,00 a € 39.999,99;
2. da € 40.000,00 a € 139.999,99;
3. da € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 14, comma 1, lett. c) per i settori ordinari.

b) per lavori:

1. da € 5.000,00 a € 39.999,99;

2. da € 40.000,00 a € 149.999,99;
3. da € 150.000,00 a € 349.999,99;
4. da € 350.000,00 a € 999.999,99;
5. da € 1.000.000,00 a € 3.499.999,99;
6. da € 3.500.000,00 fino alla soglia comunitaria.

Le categorie merceologiche possono essere integrate e/o modificate. Variazioni sostanziali alla struttura merceologica saranno rese note mediante avviso pubblico sul portale.

L'operatore potrà richiedere l'iscrizione per una o più categorie e nell'ambito della stessa categoria per una o più fasce di importo.

CAPO III
CRITERIO ED ORDINE D'ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'ELENCO

3.1 CRITERIO D'ISCRIZIONE

L'iscrizione degli Operatori economici nell'ambito delle sezioni è effettuata secondo il criterio dell'attinenza dell'attività prevalente svolta alla categoria/sottocategoria merceologica di beni, servizi o di lavori.

A tal fine, l'Operatore economico specifica, nella domanda d'iscrizione, la sezione nella quale intende iscriversi, l'attività prevalente esercitata, così come enunciata nella visura camerale alla voce "attività, albi, ruoli e licenze", le categorie/sottocategorie merceologiche di beni, servizi o di lavori ad essa attinenti, le fasce di valore per le quali intende concorrere, l'indirizzo della sede operativa ai fini dell'applicazione del principio di Prossimità territoriale in relazione agli appalti o concessioni oggetto di aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revisionare, aggiornare e modificare le sezioni, nonché le categorie/sottocategorie merceologiche, al fine di armonizzare l'elenco degli Operatori economici alle piattaforme di approvvigionamento digitale che, in forza delle richiamate disposizioni normative, è tenuta ad adoperare.

3.2 ORDINE D'ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL'ELENCO

In ossequio al principio di imparzialità, l'iscrizione dell'Operatore economico nella Sezione di interesse e nella categoria/sottocategoria pertinente è effettuato secondo l'ordine di arrivo della domanda di iscrizione. A tal fine, in caso di concomitanza, la Stazione appaltante tiene conto del termine indicato dal sistema di protocollazione elettronica sulla corrispondenza in afflusso.

In caso di soccorso procedimentale, l'ordine è rideterminato in relazione all'ultimo atto prodotto dall'Operatore economico nell'ambito del procedimento istruttorio avviato per il perfezionamento della domanda d'iscrizione.

La formazione dell'elenco non costituisce graduatoria o assegnazione di punteggio o di qualsivoglia altra classificazione di merito, né tantomeno genera (in seno agli Operatori economici iscritti) un legittimo affidamento alla stipula di eventuali contratti di appalto o di concessione se non previo esperimento delle procedure di cui all'art. 17 del Codice.

CAPO IV
REQUISITI DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALLA PROCEDURA D'ISCRIZIONE

4.1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a presentare la domanda d'iscrizione gli Operatori economici di cui agli artt. 65 e seguenti del Codice dei contratti pubblici che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni:

a. siano iscritti nell'anagrafe degli Operatori economici di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;

b. siano in possesso dei seguenti requisiti:

b.1 di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 2001 n. 165.

b.2 di idoneità professionale

b.2.1 per servizi e forniture e lavori:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione. In mancanza di iscrizione alla CCIAA, estremi dell'atto costitutivo e statuto o, infine, ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale;
- iscrizione all'albo di appartenenza e possesso di autorizzazioni laddove previste dalla normativa di settore.

b.2.2 per servizi di ingegneria e architettura:

- Possesso dei requisiti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016;
- per i professionisti singoli abilitato alla professione _____ iscritto all'albo degli _____ della provincia di _____ con il numero _____;
- per le società iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;
- possesso delle certificazioni, attestazioni, abilitazioni e ogni altro requisito richiesti per lo svolgimento dell'incarico per il quale si richiede l'iscrizione (es. coordinatore della sicurezza etc.);
- per i servizi di verifica della progettazione possesso dei requisiti prescritti dalla normativa per lo svolgimento della prestazione.

b.3 di capacità economico finanziaria e tecnico – professionale per servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura

b.3.1 per servizi e forniture:

- fatturato globale complessivo, nel miglior triennio dell'ultimo quinquennio a partire dal momento di iscrizione, non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione. Qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni, occorre dichiarare il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività;
- aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la data di iscrizione, almeno una prestazione (servizio/fornitura) analoga a quella della categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

b.3.2 per i servizi di ingegneria e architettura:

- fatturato globale complessivo, nel miglior triennio dell'ultimo quinquennio a partire dal momento di iscrizione, non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione.

Qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni, occorre dichiarare il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività;

- aver realizzato, nell'ultimo decennio antecedente la data di iscrizione, almeno due servizi di ingegneria e architettura per ciascuna ID opera per la quale si chiede l'iscrizione.

Si precisa che, ai fini dell'iscrizione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

b.4 di capacità tecnico-organizzativo per lavori rientranti nelle cat. SOA - OG e OS

b.4.1 ai fini dell'affidamento dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

b.4.2 ai fini dell'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00:

- possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA) nelle categorie e classifiche per le quali l'impresa intende iscriversi, come risultanti dal certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente, da allegare in copia conforme all'originale.

Ogni operatore potrà selezionare per ciascuna categoria di lavori le fasce d'importo coperte dalla propria qualificazione ex art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 o dalla classifica risultante dalla Attestazione SOA senza tener conto dell'incremento del quinto di cui all'art.2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, utilizzabile successivamente nella singola procedura alla quale l'operatore economico, a seguito di estrazione, venga invitato.

Visto che non vi è corrispondenza tra le fasce d'importo sopra riportate e le classifiche dell'art 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, ciascun operatore potrà selezionare per ogni categoria di lavori tutte le fasce di importo per le quali risulta abilitato sulla base della propria attestazione SOA.

L'operatore economico dovrà selezionare puntualmente la/le categorie e la/le fasce d'importo per la/le quale/i si richiede l'iscrizione in quanto l'abilitazione alla fascia di importo più elevata non determina l'abilitazione automatica a tutte le fasce di importo inferiore.

c. siano abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli affidamenti superiori alla soglia di 5.000,00 €.

All'atto dell'indizione della procedura di affidamento (del singolo appalto o concessione), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere il possesso di specifici requisiti di partecipazione, comunque pertinenti e proporzionati alle esigenze da soddisfare.

I raggruppamenti temporanei di imprese o di professionisti e i consorzi ordinari non sono ammessi all'iscrizione all'elenco.

L'operatore economico iscritto all'Albo, se invitato ad una procedura di gara telematica, potrà presentare offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti. In tal caso, i mandanti del raggruppamento dovranno iscriversi all'albo, se non vi abbiano già provveduto.

4.2 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La procedura d'iscrizione telematica è gratuita ed è riservata a tutti gli operatori economici.

I soggetti interessati potranno presentare in qualsiasi momento domanda d'iscrizione, configurandosi l'albo come elenco aperto.

La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare, le quali devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'indirizzo Internet a cui collegarsi per ottenere l'accesso all'area riservata e chiedere l'iscrizione in uno o più elenchi è il seguente: https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_auth.wp

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'operatore economico che intende iscriversi. A tal fine, il modello, reperibile sul portale nella sezione "documentazione", dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico.

Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione pervenute in modalità diverse.
Tutte le comunicazioni nonché eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire tramite la "Piattaforma".
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La procedura consta di due fasi: registrazione e iscrizione.
Le modalità di registrazione e di iscrizione sono dettagliate nella "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori" fornita dal Gestore del Sistema e reperibile sul portale nella sezione "Informazioni -Istruzioni e manuali".

4.3 ULTERIORI ONERI E LIMITAZIONI IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI

I soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco, in forma singola, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande;
- è vietata la presentazione di domanda a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
Qualora i Soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

4.4 OPERATORI ECONOMICI GIA' ISCRITTI ALL'ELENCO OPERATORI

Gli operatori economici già iscritti all'Elenco operatori dell'Università degli Studi del Sannio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non potranno aggiornare i propri dati ma dovranno procedere ad effettuare una nuova iscrizione.

4.5 VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, secondo periodo, la Stazione appaltante, una volta l'anno in data che sarà comunicata previa pubblicazione sul sito, procederà ad estrarre mediante sorteggio automatico il 10% degli operatori economici iscritti all'Elenco da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione, dichiarati.
La verifica è operata con gli strumenti di cui agli artt. 22 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione appaltante si riserva, comunque, di verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti dichiarati di tutti gli Operatori economici iscritti all'Elenco.
Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati da un operatore economico affidatario di procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, nell'ambito delle quali il Codice prevede che gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, la stazione appaltante procede ad eventuale risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione.

4.6 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE

Ogni singola richiesta di iscrizione all'albo sarà esaminata entro 30 giorni, fatta salva la previsione di un maggior termine non superiore a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

In caso di esito positivo, l'operatore economico sarà inserito nel relativo elenco a cui viene presentata la richiesta e gli verrà trasmesso tramite portale un messaggio di avvenuta abilitazione. In caso di mancata comunicazione, l'operatore potrà vedersi abilitato direttamente dalla piattaforma.
In caso di non abilitazione, sarà inviata una comunicazione contenente le motivazioni di non accoglimento.
Il mancato diniego equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione solo se decorso infruttuosamente il termine dei 90 giorni.

L'iscrizione all'elenco ed il conseguente inserimento dell'operatore nell'Albo Fornitori non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dello stesso, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture, servizi e/o lavori, né l'Amministrazione è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare entro un termine di 7 giorni dalla richiesta, salvo diversa

indicazione, le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto dovrà provvedere all'integrazione.
La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda.

4.7 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Oltre al difetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4.1 Capo IV del presente Regolamento, rappresentano cause di esclusione dalla procedura d'iscrizione:

a. le domande prive degli elementi identificativi dell'Operatore economico o prive di sottoscrizione;
b. le domande carenti, incomplete o difformi, per le quali l'Operatore economico non ha adempiuto, nei termini indicati dalla Stazione appaltante, alla relativa regolarizzazione.

CAPO V
DURATA, VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE, PUBBLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ELENCO, AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI

5.1 DURATA, VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE

La durata dell'iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione/aggiornamento annuale.

L'iscrizione ha validità dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante.
La validità dell'iscrizione decade con la cancellazione dell'Operatore economico dall'elenco o con il rinnovo dell'elenco.
L'efficacia dell'iscrizione è sospesa nei casi previsti dal presente Regolamento. In caso di sospensione dell'efficacia, la Stazione appaltante non potrà inoltrare richieste di offerta, né l'Operatore economico potrà presentare offerte nell'ambito delle procedure di gara indette dalla medesima Stazione appaltante.

La pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco è effettuato nei modi e nei termini indicati nel presente Regolamento.

5.2 PUBBLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ELENCO

L'Elenco è pubblicato sul profilo internet della Stazione appaltante, nella sezione Bandi e avvisi d'iscrizione per elenchi operatori economici:
https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp?_csrf=J2YUJBP42EUUHNWQS4KUTC1NFJZNL298

L'aggiornamento dell'elenco è effettuato nei casi e nei termini di seguito indicati:
a. a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell'Operatore economico (immediato);
b. per effetto del provvedimento di cancellazione dell'Operatore economico dall'elenco (immediato);
c. inserimento di nuove iscrizioni (entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la possibilità di applicare il termine di novanta giorni cui al precedente punto 4.6).

5.3 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI

L'Operatore economico è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, non oltre 7 giorni dall'accadimento, ogni evento o circostanza che abbia determinato la perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
In caso di interpello o di affidamento, la mancata comunicazione è equiparata alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Della relativa violazione la Stazione appaltante ne dà comunicazione all'Autorità, ai sensi del comma 15 dell'art. 96 del Codice.

CAPO VI
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO DALL'ELENCO

6.1 SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE

Sono causa di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nell'elenco:

a. la negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione degli affidamenti;
b. la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
c. il compimento di gravi illeciti professionali.

La Stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica, potrà disporre in qualunque momento la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o la cancellazione dell'Operatore economico dall'elenco.

6.2 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sono causa di cancellazione dall'elenco:

a. la sottoposizione dell'Operatore economico alle procedure di liquidazione giudiziale, lo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
b. la cessazione dell'attività;
c. il mancato riscontro, per tre volte in un biennio, all'interpello della Stazione appaltante in ordine alla richiesta di offerta;
d. l'iscrizione dell'Operatore economico nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC;
e. la sussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice, fatte salve le facoltà ed i termini previsti dal comma 6 dell'art. 96.

Nei casi previsti, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico, tramite comunicazione.
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

In caso di false dichiarazioni, l'Amministrazione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per l'annotazione nell'apposito casellario delle imprese, fatte salve le conseguenze anche di ordine penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo avrà efficacia interdittiva annuale.

CAPO VII
GESTIONE DEL SISTEMA-PRIVACY

7.1 GESTORE DEL SISTEMA

Il Gestore del sistema, individuato dall'Università degli Studi del Sannio per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assume ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

7.2 AVVERTENZE

La propria utenza è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore, per accedere ad eventuali procedure di gara telematica, dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser.

7.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato alle attività inerenti l'Albo Fornitori.

PARTE II
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti di forniture di beni e servizi, di lavori e di concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
Al fine di poter contemperare il principio del risultato con le esigenze di apertura al mercato, agli affidamenti di importo superiore ai 5.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria sono applicate le disposizioni contenute negli artt. 49 e 50 del Codice.

1.2 ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione.
Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti, in applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi di affidamenti rientranti:

- **nel medesimo settore merceologico**;
- **nella stessa categoria di opere**;
- **nello stesso settore di servizi**.

Pertanto, in caso di affidamento diretto o di procedura negoziata senza bando aperta esclusivamente agli Operatori iscritti nell'elenco ed esperita nei modi e nei termini di cui all'art. 50 del Codice, **è applicato il principio della rotazione per fasce di valore economico.**

Qualora a seguito di indagine di mercato si sia proceduto ad invitare tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse, senza porre limitazioni nel numero, il principio in oggetto non trova applicazione.

Il principio di rotazione, comunque, non trova applicazione nel caso di affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00.

È vietato il frazionamento artificioso di un medesimo affidamento, o l'ingiustificato accorpamento al fine di aggirare il principio di rotazione.

La rotazione opera con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o beni, per la medesima fascia di valore.
Il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure o di affidamenti diretti nei confronti del contraente uscente.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici iscritti nella categoria merceologica interessata tra i quali effettuare la selezione.

1.3 FASCE DI VALORE

Ai fini della rotazione degli affidamenti, le procedure di scelta del contraente sono suddivise per fasce di valore (al netto dell'IVA) come segue:

FORNITURE

VALORE DELL'APPALTO Importo presunto al netto dell'IVA		
FASCE	**DA (EURO)**	**A (EURO)**
I	***5.000,01***	***39.999,99***
II	***40.000,00***	***139.999,99***
III	***140.000,00***	***214.999,99***

SERVIZI-SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

VALORE DELL'APPALTO Importo presunto al netto dell'IVA		
FASCE	**DA (EURO)**	**A (EURO)**
I	***5.000,01***	***39.999,99***
II	***40.000,00***	***139.999,99***
III	***140.000,00***	***214.999,99***

LAVORI

VALORE DELL'APPALTO Importo presunto al netto dell'IVA		
FASCE	**DA (EURO)**	**A (EURO)**
I	***5.000,01***	***39.999,99***
II	***40.000,00***	***149.999,99***
III	***150.000,00***	***349.999,99***
IV	***350.000,00***	***999.999,99***
V	***1.000.000,00***	***3.499.999,99***
VI	***3.500.000,00***	***SOGLIA EUROPEA***

L'Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di revisionare, aggiornare o modificare le fasce di valore sopra evidenziate.

1.4 MODALITA' DI SCORRIMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN ELENCO

Gli operatori economici la cui domanda sia divenuta definitiva potranno essere estratti dal sistema per essere invitati alle procedure di affidamento nell'ambito della categoria nonché della fascia di importo relativa all'oggetto dell'affidamento, sulla base dei criteri premianti successivamente specificati.
Gli operatori economici risultati aggiudicatari di procedura negoziata o affidatari di affidamento diretto, per quella fascia di valore relativa a quel settore merceologico, saranno esclusi dalle successive procedure di affidamento fino ad esaurimento dell'Elenco, come evidenziabile dalla Piattaforma.

1.5 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI A CARICO DEL RUP AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.

Il RUP, una volta avviata sul portale la procedura di affidamento attraverso l'acquisizione del CIG CIG, dovrà procedere ad estrarre i nominativi dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate o ai quali affidare direttamente la commessa dagli Elenchi degli operatori economici che si siano previamente registrati e abilitati sulla piattaforma telematica.
Tale obbligo sussiste anche in caso di RDO (non aperta) sul MEPA, in quanto quest'ultimo non è provvisto di algoritmi che consentono l'osservanza del principio di legge della rotazione.
Ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione, afinché siano aggiornati i contatori in corrispondenza dei soggetti affidatari o aggiudicatari all'esito di procedure negoziate o affidamenti diretti, i RUP dovranno tempestivamente, entro e non oltre 10 giorni dalla esecutività del decreto di aggiudicazione/affidamento, perfezionare la procedura di aggiudicazione sulla piattaforma telematica.
Nel caso in cui, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, **non sussistano alternative** al precedente esecutore e sia dunque stata riscontrata l'effettiva assenza di alternative e qualora la precedente esecuzione sia stata svolta in assenza di contestazioni, quindi in caso di **accurata esecuzione del precedente contratto,** la rotazione non si applica nei confronti del precedente esecutore. In tal caso, il Rup dovrà fornire adeguata motivazione.

CAPO II
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

2.1 LAVORI FINO A 150 MILA EURO-SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI-SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINO A 140 MILA EURO

1. Nel caso di procedure di affidamento diretto di cui al comma1, lettera a) e lettera b) del Codice, la Stazione appaltante, tramite la piattaforma di E-procurement, procederà ad interpellare due o più operatori economici iscritti nell'elenco nella pertinente categoria/sottocategoria merceologica o dei lavori, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'appalto, tramite formale richiesta di preventivo.
2. In caso di necessità, ai fini della individuazione degli operatori economici da interpellare, si potrà procedere ad una indagine di mercato tramite pubblicazione di un Avviso sintetico.
3. Qualora il numero di operatori economici che abbiano manifestato disponibilità risulti maggiore di cinque, gli operatori economici da consultare potranno essere individuati sulla base dei criteri premianti e nelle modalità specificate al punto **2.3**.
4. L'affidamento è effettuato in favore dell'Operatore economico che avrà formulato il preventivo/offerta ritenuto più vantaggioso.

In tal caso, all'aggiudicatario è applicato, per gli appalti successivI rientranti nella medesima fascia di valore, il vincolo della rotazione degli affidamenti.

2.2 PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO

2.2.1 SERVIZI-FORNITURE-SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA OLTRE I 140 MILA EURO

1. Per gli affidamenti di forniture o di servizi d'importo superiore ai 140.000,00 € e fino alle soglie economiche di cui all'art. 14 del Codice, la Stazione appaltante attiverà una procedura negoziata senza bando, procedendo ad invitare almeno **cinque** operatori economici iscritti in Elenco in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
2. Qualora nell'elenco nella pertinente categoria/sottocategoria merceologica, per la specifica fascia di valore individuata, il numero di operatori risulti **maggiore di cinque** o del numero prefissato nel Decreto a contrarre, gli operatori economici da invitare saranno individuati sulla base dei criteri premianti e nelle modalità specificate al punto **2.3**.
3. Qualora, invece, il numero di operatori nella pertinente categoria/sottocategoria merceologica, per la specifica fascia di valore individuata, risulti **inferiore a cinque,** la Stazione appaltante procederà a pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, anche se non iscritti all'Elenco operatori UniSannio.
4. Se il numero degli operatori che manifestino interesse risulti superiore a **maggiore di cinque** o del numero prefissato nel Decreto a contrarre, si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base dei criteri premianti e nelle modalità specificate al punto **2.3**.

2.2.2 LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150 MILA EURO ED INFERIORE AD 1 MILIONE DI EURO

1. Per gli affidamenti di lavori d'importo compreso fra i 150 mila euro e 1 milione di euro, la Stazione appaltante attiverà una procedura negoziata senza bando, procedendo ad invitare almeno **cinque** operatori economici iscritti in Elenco in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
2. Qualora nell'elenco nella pertinente categoria SOA di lavori, per la specifica fascia di valore e, quindi, di classifica individuata, con riferimento alla categoria prevalente, il numero di operatori risulti **maggiore di cinque** o del numero prefissato nel Decreto a contrarre, gli operatori economici da invitare saranno individuati sulla base dei criteri premianti e nelle modalità specificate al punto **2.3**.

3. Qualora, invece, il numero di operatori risulti **inferiore a cinque,** la Stazione appaltante procederà a pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, anche se non iscritti all'Elenco operatori UniSannio.
4. Se il numero degli operatori che manifestino interesse risulti superiore a **maggiore di cinque** o del numero prefissato nel Decreto a contrarre, si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base dei criteri premianti e nelle modalità specificate al punto **2.3**

2.2.3 LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD 1 MILIONE DI EURO FINO ALLA SOGLIA EUROPEA.

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del codice, la Stazione appaltante attiverà una procedura negoziata senza bando, procedendo ad invitare almeno **dieci** operatori economici iscritti in Elenco in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
2. Qualora nell'elenco nella pertinente categoria SOA di lavori, per la specifica fascia di valore e, quindi, di classifica individuata, con riferimento alla categoria prevalente, il numero di operatori risulti **maggiore di dieci** o del numero prefissato nel Decreto a contrarre, gli operatori economici da invitare saranno individuati sulla base dei criteri premianti e nelle modalità specificate al punto **2.3**.
3. Qualora, invece, il numero di operatori risulti **inferiore a dieci,** la Stazione appaltante procederà a pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, anche se non iscritti all'Elenco operatori UniSannio.
4. Se il numero degli operatori che manifestino interesse risulti **superiore a dieci** o del numero prefissato nel Decreto a contrarre, si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base dei criteri premianti e nelle modalità specificate al punto **2.3**.

2.3 CRITERI PREMIANTI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui ai precedenti art. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, ma anche nei casi di cui all'art. 2.1 comma 3 del presente Regolamento, il Rup procederà sulla base dei seguenti criteri:

1. Servizi, forniture o lavori analoghi

Saranno selezionati gli operatori economici che abbiano svolto nel quinquennio precedente almeno tre servizi, forniture o lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, da intendersi come afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale per i primi ed alla medesima categoria per i lavori.

2. Idoneità operativa nel territorio di riferimento

Saranno selezionati gli operatori economici che abbiano sede operativa nel territorio di riferimento, da intendersi come Benevento e provincia oppure, analogamente, nella provincia dove ha sede la Stazione appaltante conferente, nel caso in cui l'Università degli Studi del Sannio svolga le funzioni di Committenza ausiliaria. Si specifica che, per il soddisfacimento del seguente criterio, non è obbligatorio che la sede legale dell'operatore economico si trovi nel territorio di riferimento, ma che sia dimostrata una presenza operativa effettiva nel territorio di riferimento. Pertanto, l'operatore economico è chiamato a dimostrare la propria capacità di intervenire presentando le soluzioni operative che intende adottare nell'esecuzione dell'appalto, fornendo una visione chiara delle modalità operative proposte.

3. Possesso di certificazioni di qualità

Costituisce requisito preferenziale nella selezione degli operatori il possesso di certificazioni di qualità, prioritariamente al rating di legalità e certificazione di sicurezza ISO 45001, in seconda battuta, certificazione di qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO 14001.

4. Reputazione dell'impresa

Una volta entrato in funzione presso l'Anac il sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, di cui all'art. 109 del Codice, potrà essere utilizzato il criterio relativo alla reputazione dell'impresa.

Il numero di criteri da applicare sarà scelto in relazione alla complessità ed al valore dell'appalto, fermo restando che il **criterio n.1** dovrà essere sempre applicato, mentre è preferibile che il **criterio n. 2** sia applicato principalmente nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture e nel caso di lavori fino ad 1 milione di euro.

2.3 STRUMENTI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante verifica l'assenza delle cause di esclusione od il possesso dei requisiti di partecipazione attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'art. 24 del Codice.

Costituiscono mezzi di prova adeguati i certificati, i provvedimenti, le attestazioni rilasciate dagli Uffici, Enti od Organismi di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

2.4 DEROGHE

Costituiscono deroghe alla disciplina fissata col presente regolamento:

a. le procedure afferenti alle:
 1) spese economali, effettuate direttamente per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento urgenti e di modico valore economico, nel limite di 1.000,00 €;
 2) forniture infungibili o soggette a diritti esclusivi;
 3) forniture di beni che, per il pregio artistico od artigianale, le qualità intrinseche o le caratteristiche tecniche, non consentono lo svolgimento di una comparazione di tipo economico;
b. l'apertura della procedura di affidamento al mercato.

La sussistenza delle deroghe anzidette è indicata in apposita relazione del Rup e riportata nel decreto di avvio alla procedura di affidamento.

PARTE III
NORME FINALI

1.1 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni o gli scambi di informazioni sono effettuate mediante l'uso del domicilio digitale, di cui agli artt. 3-bis, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

1.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) 679/2016:

- i dati forniti (dagli Operatori economici) sono trattati unicamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura d'iscrizione e sono comunicati a terzi, nella misura strettamente necessaria, per gli scopi previsti dalla Legge o per la gestione del rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dell'affidamento;
- il conferimento dei dati e l'autorizzazione al relativo trattamento è strettamente preordinato alla costituzione, tenuta, aggiornamento e revisione dell'elenco;
- l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura d'iscrizione o dall'elenco;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e laddove non contrastante con la gestione dell'elenco o con l'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza.